

377

CAMERA DEI DEPUTATI

Sepzione 1861-62

Proposta di Legge ^{rimandata a fine} presentata nella tornata del 13. Dicembre 1862.
dal Ministro Deputato Luzi ed altri
OGGETTO

Nuova proroga dei termini sull'affrancamento nelle Marche.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º Inbriani

» 2º Soldi

» 3º Gallanti

» 4º Borgatti

» 5º Fiorerini

» 6º Sandomini

» 7º Leopardi

» 8º Robecchi f.

» 9º Polti

Relatore Borgatti

Adottata nella tornata del 6. Maggio 1863.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO DAI DEPUTATI LUZI, BRIGANTI-BELLINI, E DANZETTA

Nuova proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento
nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Preso in considerazione nella tornata del 13 dicembre 1862.

Art. 1.

Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso nelle provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la censilidazione del diretto coll'utile dominio loro accordato per le eufiteus perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, n° 2507, pubblicata nelle Marche con decreto n° 556 ai 12 novembre 1860, e nell'Umbria con decreto n° 261 ai 19 dicembre successivo; e per le eufiteus temporarie con decreto n° 581 ai 12 dicembre 1860 del regio commissario delle Marche, e con decreto 19 dicembre stesso anno del regio commissario dell'Umbria, col quale fu esteso a quelle provincie il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, n° 74.

Art. 2.

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di mesi 18 a favore dei direttari delle eufiteus e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente per far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.

(377)

Art. 5.

Gli affitti così detti *ad longum tempus* accennati all'articolo 7 del decreto commissoriale delle Marche 12 dicembre 1860 e all'articolo 7 del decreto del regio governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria non godranno della concessione data coll'articolo 1.

Art. 4.

La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervallo della scadenza del termine e la sua rinnovazione.



REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

2395.

Corino addi 7 Gennaio 1863

Segretariato Generale

Ufficio di Legistrazione
e degli Archivi

N^o 243.

Indicare nella Risposta,
la Direzione, il numero e la data della presente

OOGGETTO

Trasmissione di Documenti
in appoggio ad un Progetto di Legge

1) Documenti d'interesse
various relativi al 16^{mo} anno
collo 17^{mo} approvati 3771
Maggio 1863.

Alt'Onorevole
Sig^r Presidente Della Camera
Dei Deputati

Netta tornata del 13 andato
Dicembre la Camera Elettiva
deliberava la presa in considerazione
di uno schema di legge raffigurante
da alcuni suoi Membri, merce
del quale verrebbe nuovamente pro-
seguito di un anno nelle Marche
e nell'Ombria il termine appunto
alla promulgazione in codeste
Province della legge Garde 13
Giugno 1857, all'affrancamento
delle entrate e di altre simili
concezioni.

Una proposta analoga veniva
rappresentata un mese prima alla
Prefettura Di Ancona dalla Giunta
Municipale Di Chiavarese,
il qual Comune è forse in tutto
il Regno, come la Giunta stessa
opera, il solo che trivisi per intero
tributario e incappato nelle sue
profondure dal rimodo estremissimo. C
ritenendo il sottoscritto che propa-

mentivato schema di legge) la viva
voglia di quella proposta e di una
Deliberazione sullo stesso argomento
preso il 13 maggio dello scorso anno
dalla Comunale Rappresentanza
di Chiavari, si prega perciò di
riferire ambedue questi documenti
all'Onorevole Sig^r Presidente della
Camera Eletta, con preghiera
di darne comunicazione agli
Uffici della Commissione che
sarà incaricata di riferire sul progetto
Schema.

Il Ministro

28/6/3 4/00

1° Ufficio. Si fa domanda se la legge sopra le che si sono mulate e si vedano
quali misure tenere; perché non si trova l'affrancamento della proprietà.

La magistratura fa proposta la legge rende l'affrancamento della proprietà
proprietà di pubblico servizio (gratuito) trasformazione.

2° Ufficio. Anche la legge è d'accordo con la soppressione della disposizione
gratuita dell'affrancamento del tempo.

3° Ufficio. Accetta la legge e consiglia la soppressione della proprietà
anche con riferimento della proprietà privata di una nuova legge (della proprietà).

Si fissa il termine per il quale farà affari il nuovo affrancamento.

Anche pure la magistratura dell'articolo 3, anche non propone la legge. Il
3° Ufficio. Anche la magistratura fa legge. Del resto nella magistratura la proprietà è
anche fatta appartenere in questo modo; che non si possano intendere con
il diritto la legge giustamente le quote sono effettivamente base a tempo per
accordo al Dottorato di affrancamento, producendo così una gestione comune
Dove si viola nella istituzione della proprietà.

Dovendo alla magistratura togliere l'articolo 3

Ufficio 6°. Accetta la legge. Risponde le proposte anche facendo la legge per
il tempo in base alla magistratura sopra le due direttive di diritti privati
obbligando il Dottorato alla trasformazione, generalmente il Dottorato risparmia
affatto. Propone la legge in base al minimo anticipo che estende
il tempo anche all'Emilia. Propone anche l'abolizione dell'articolo
1°.

Ufficio 7°. Approva la legge. Tornando la soppressione dell'articolo 3° vuol che le
questioni di diritti privati rimangano, solo in una legge che la legge.

Ufficio 8°. Accetta la legge. La legge permette di sopprimere a tutto il Dottorato
perché non debba restare il Dottorato dell'affrancamento come sono
affari. L'estendere proprio per alle postazioni, nella nuova legge.

Ufficio 9°. Accetta la legge. Consiglia alla magistratura dell'articolo 8°

anneggerla la legge. 1. Dottorato
Si fa finta di niente, non facendo affari con la legge, se ne ha bisogno, si fa
è anneggerla la legge prima dell'articolo 3 riguardante gli affari
di tempo, si conferma poi l'articolo 6°.

P.E. Lombardini

G. Vobenzi

Fatturato

SESSIONE 1861-1862

Nº 377-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

IMBRIANI, SOLDI, BALLANTI, BORGATTI, FIORENZI,

SANDONNINI, LEOPARDI, ROBECHI G., POLTI

sul progetto di legge presentato dai deputati LUZZI, BRIGANTI-BELLINI e DANZETTA

presso in considerazione nella tornata del 13 dicembre 1862

Nuova proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento
nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Tornata del 1^o maggio 1863

SIGNORE! — Vi è noto come la legge sarda del 13 luglio 1857, sulla francazione delle enfiteusi perpetue, contenga all'articolo 8 una disposizione per la quale è data facoltà al direttario di eseguire lo svincolo a suo profitto se l'utilista non abbia potuto, entro un termine perentorio assai breve, far uso del diritto di affrancamento che a lui per primo viene concesso, sicché può accadere che l'utilista sia posto nella dura necessità, o di assoggettarsi ad un disastro perniciose alla sua domestica economia, o di rinunciare per sempre al fondo enfiteutico, che egli risguardava già come una proprietà sua e che in taluni casi egli e la sua famiglia avevano posseduto e coltivato da tempo immemorabile.

Vi è noto egualmente, o signori, che anche il direttario, che non avesse potuto adempiere, in un termine perentorio pure brevissimo, alle formalità volute dagli articoli 14 e 15, potrebbe perdere ogni priorità di grado ipotecario rispetto

ai terzi, ed anche l'intero diritto di proprietà, ove per avventura l'utilista vendesse siccome libero affatto il fondo eniteutico.

Di qui le difficoltà e la ragione per cui nelle stesse antiche provincie fa necessario, per ben quattro volte, di prorogare i termini portati dai preindicati articoli.

La legge sarda venne successivamente promulgata dai Governi dittatoriali nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria, ed ivi si volle estesa indistintamente anche alle eniteusi temporanee, alle camerali ed alle ecclesiastiche. Per ciò, in talune di quelle provincie, ove la proprietà è in gran parte soggetta a vincoli eniteutici, non potevano non rendersi più gravi le difficoltà che erano insorte altrove per l'esecuzione della legge sarda, e non poteva non apparire esorbitante ed iliberale quella facoltà di affrancare attribuita anche al direttario là dove erano frequenti le eniteusi ecclesiastiche e le camerali, e specialmente a fronte delle leggi pontificie, de quali, seguendo lo spirito da cui queste concessioni perpetue furono fino dall'antichissima loro origine informate, e ottemperando al principio di libertà inculcato dalla scienza economica, resero l'affrancamento facoltativo soltanto per l'utilista.

E di qui pure la necessità sempre maggiore di prorogare e persino di rinnovare i termini che la legge sarda stabilisce agli articoli 8, 14, 15.

Due rinnovazioni infatti furonoсанcite per l'Emilia ed una per le Marche e l'Umbria, la quale, essendo già da alcuni giorni scaduta, rende tanto più urgente l'adozione di questo progetto di legge.

Questa Camera e l'altro ramo del Parlamento non disconobbero mai la necessità di siffatte proroghe e rinnovazioni, come non disconobbero che questa necessità poteva essere soltanto rimossa da una nuova legge, la quale raccogliendo quanto vi ha di meglio in questa materia nelle diverse disposizioni che già vigevano in altre parti d'Italia, e informandosi a principii più sani di giurisprudenza e di economia, potesse ovunque riuscire facile e giusta nella sua pratica applicazione.

Il Governo promise ripetutamente di rivolgere i suoi studi a questa materia e di presentare una nuova legge. Le ultime proroghe e rinnovazioni furono particolarmente motivate da siffatte promesse, come possono, o signori, farne fede gli atti della Camera.

La vostra Commissione non ha omesso d'interpellare in proposito l'attuale guardasigilli, ed ha l'onore di riferirvi che egli, vivamente penetrato della convenienza, anzi dell'assoluta necessità di por fine a questo vizioso sistema di proroghe e rinnovazioni, ci ha dichiarato che un'apposita Commissione è già incaricata degli studi per una nuova legge, che verrà presentata al Parlamento nella prossima Sessione.

Mentre pertanto è imminente la presentazione di questa legge, e mentre anzi una legge per le affrancazioni delle eniteusi ecclesiastiche e camerali informata a tutt'altro prin-

cipio, e che rende lo svincolo facultativo per solo utilista, è stata discussa ed approvata in Senato, e riportò pure i suffragi della Commissione eletta dagli uffici di questa Camera, come lo dimostra la dotta ed accurata relazione dell'onorevole Mancini, relatore di quella Commissione, ognun vede che sarebbe una strana ed inesPLICABILE contraddizione, ove non si accconsentisse a quest'ultima rinnovazione di termini.

Noi per ciò, convinti della opportunità, anzi dell'assoluta necessità di questa rinnovazione, la raccomandiamo senz'altro alla sollecita vostra approvazione, e vi proponiamo di adottare in pari tempo l'articolo che la Commissione, aderendo alle istanze fatte in nome di alcuni uffici, ha aggiunto per le provincie dell'Emilia, ove i termini concessi coll'ultima rinnovazione trovansi già a prossima scadenza. Vi proponiamo inoltre, o signori, di protrarre il termine della rinnovazione per le une provincie e della proroga per le altre a tutto il 1864, affinchè non avvenga che al Parlamento, già sopraccaricato di molti altri gravi ed importanti lavori, faccia difetto di tempo per discutere ed approvare la legge suindicata.

Per ultime Ja vostra Commissione è stata d'avviso che si debba sopprimere l'articolo 3 della proposta, tanto perchè le è parso che le locazioni perpetue, ereditarie, vitalizie e *ad longum tempus*, a cui si riferiscono le disposizioni dei Governi dittatoriali dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, siano quelle che per la stessa loro indole o per termini della concessione importarono un trasferimento di dominio nel concessionario, e debbano in tutto e per tutto equipararsi alle eniteusi propriamente dette; quanto perchè, se anche un dubbio potesse sorgere sulla interpretazione di quelle disposizioni, siffatto dubbio non potrebbe mai essere risoluto, nè pregiudicato da questa legge, che noi abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione e che altro non è e non dev'essere se non una legge di rinnovazione e proroga di termini, identica a quelle antecedenti, che voi stessi approvaste in questo medesimo argomento.

BORGATTI, relatore.

PROGETTO DEI PROPONENTI

(A-171)

Art. 1.

Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso nelle provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 15 luglio 1837, n° 2307, pubblicata nelle Marche con decreto n° 536 ai 12 novembre 1860, e nell'Umbria con decreto n° 261 ai 19 dicembre successivo; e per le enfiteusi temporarie con decreto n° 581 ai 12 dicembre 1860 del regio commissario delle Marche, e con decreto 19 dicembre stesso anno del regio commissario dell'Umbria, col quale fu esteso a quelle provincie il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, n° 74.

Art. 2.

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine ~~ccc.~~ a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente per far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 15 luglio 1837.

Art. 3.

Gli affitti così detti *ad longum tempus* accennati all'articolo 7 del decreto commissario delle Marche 12 dicembre 1860, e all'articolo 7 del decreto del regio governatore dell'Emilia esteso come sopra all'Umbria, non godranno della concessione data coll'articolo 1.

Art. 4.

La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervallo della scadenza del termine e la sua rinnovazione.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Un nuovo termine, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge e da durare per tutto l'anno 1864, è concesso ~~ccc., come contro~~.

Art. 2.

A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge e per tutto il 1864 decorrerà un nuovo termine ~~ccc., come contro~~.

~~Soppresso.~~

Art. 4.

Per gli stessi effetti degli articoli 8, 14 e 15 della legge del 15 luglio 1837, e 5 e seguenti del decreto 9 marzo 1860 del governatore delle provincie dell'Emilia, è prorogata in quelle provincie a tutto il 1864 la rinnovazione dei termini concessa dagli articoli 1 e 2 della legge 6 aprile 1862, numero 529.

Approvato nella Sessanta dell'8. di Maggio 1863.

Salvo